

# **GUIDA PRATICA**

ALLE NUOVE REGOLE PENSIONISTICHE  
E ALLE USCITE ANTICIPATE VOLONTARIE  
DAL MONDO DEL LAVORO

## Prefazione

*In occasione del prossimo Congresso Flaei Cisl, le molteplici vicende legate non solo alle modifiche organizzative delle aziende, ma anche, nei casi più gravi, alle crisi del settore elettrico, hanno posto sempre più l'attenzione del lavoratore verso le possibili uscite volontarie, anche anticipate, dal mondo del lavoro.*

*La Guida, nella sua sinteticità, si compone di una parte più generale, delle varie forme pensionistiche e dei relativi costi, fino a giungere ad illustrare e comparare le strade per una uscita anticipata volontaria.*

*Sperando che possa essere una valida Guida nell'affrontare le molteplici domande che la cessazione dal rapporto di lavoro comporta, auguro a tutti una utile lettura.*

*a cura di  
Manuela Lupi - Flaei Cisl*

*Roma, Marzo 2017*

# Parte generale

## Cos'è la pensione?

Si tratta, in sostanza, di un salario differito: il lavoratore, durante la sua vita attiva, rinuncia ad una quota della retribuzione per garantirsi una rendita per quando non sarà più in grado di lavorare.

Le prestazioni previdenziali, o pensioni, sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e sono finanziate con il prelievo contributivo: ogni lavoratore, sia dipendente sia autonomo, pubblico o privato, deve essere obbligatoriamente iscritto al rispettivo ente previdenziale, al quale vengono versati periodicamente i contributi previdenziali.

I contributi versati nel corso della vita lavorativa determinano, alla fine di questa, una rendita mensile il cui importo dipende dal numero e dall'entità dei contributi.

Esistono diversi tipi di pensioni. Quella più frequentemente nota è la pensione di vecchiaia, che spetta al compimento della cosiddetta età pensionabile, a condizione che sia stato versato un numero minimo di contributi.

C'è poi la pensione di anzianità, una forma di pensionamento anticipato per chi raggiunge un numero di anni di contribuzione più elevato.

Per chi interrompe prima del tempo l'attività lavorativa per motivi di salute, sono previsti l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità, a seconda della gravità della sua condizione di salute.

Tutte queste prestazioni spettano in parte anche ai familiari del pensionato in caso di morte: si parla allora di pensione ai superstiti.

Se l'importo della pensione calcolato sulla base dei contributi versati è inferiore ad un determinato importo minimo, interviene lo Stato che, per mezzo dell'Inps, integra in parte la pensione di chi non ha altri redditi. Esistono, poi, altre forme di prestazioni, che vengono definite assistenziali, per coloro che non hanno altri mezzi di sostentamento.

Tali prestazioni, che vengono riconosciute anche se non sono stati ver-

sati contribuiti, sono costituite ad esempio dall'assegno sociale e dalle prestazioni di invalidità civile.

## **Il rapporto assicurativo durante il lavoro**

I lavoratori hanno diritto che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, così come previsto dall'articolo 38 della Costituzione.

I soggetti del rapporto assicurativo sono il lavoratore/assicurato, il datore di lavoro/assicurante e l'ente previdenziale/assicuratore.

Tra questi tre soggetti si instaura un vero e proprio rapporto legale, denominato come rapporto giuridico previdenziale.

I datori di lavoro sono obbligati a versare periodicamente una somma di denaro (si tratta dei cosiddetti contributi) a favore dell'ente previdenziale. La misura della contribuzione dipende sostanzialmente dalla retribuzione del dipendente. Una quota dei contributi è pagata dallo stesso lavoratore.

Il versamento viene materialmente eseguito dal datore di lavoro il quale, in una fase successiva, provvede a trattenere dalla paga del lavoratore la parte di contributi da lui dovuta (la cosiddetta trattenuta).

Il mancato pagamento dei contributi (caso particolare che è sanzionato dal punto di vista penale) non fa comunque perdere al lavoratore il diritto alle prestazioni.

L'ente previdenziale impiega le somme ricevute con i contributi per pagare determinate prestazioni di tipo economico a favore del lavoratore.

Le prestazioni di tipo economico consistono in pratica in somme di denaro che sono pagate al lavoratore per un determinato periodo di tempo (si tratta dell'indennità di disoccupazione, ad esempio, se si perde il lavoro) o per tutta la vita (le pensioni).

In buona sostanza il rapporto assicurativo che nasce in presenza di situazioni di lavoro altro non è che un'assicurazione per il futuro.

Il suo scopo specifico è, non solo, di mettere al riparo il lavoratore dalle situazioni difficili che si possono verificare durante la vita lavorativa, ma anche di proteggerlo nel momento in cui smetterà di lavorare.

## **Il rapporto assicurativo quando non si lavora**

In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali.

Per garantire comunque ai lavoratori la continuazione del rapporto assicurativo, la legge prevede l'accredito, a carico dell'ente previdenziale, di appositi contributi che vengono chiamati figurativi.

I contributi figurativi sono contributi fittizi (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che tuttavia vengono effettivamente accreditati dall'Inps sul conto assicurativo del lavoratore per i periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa e di conseguenza non c'è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.

La legge individua le circostanze nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati, d'ufficio o su domanda, senza alcun costo per il lavoratore:

- Maternità: la lavoratrice ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo in cui si assenta dal lavoro per partorire.
- Disoccupazione: il lavoratore ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui riscuote l'indennità di disoccupazione.
- Cassa integrazione: è coperto il periodo concesso per la sospensione totale dal lavoro o per lavoro ad orario ridotto.
- Mobilità: il lavoratore ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui riscuote l'indennità di mobilità.
- Contratti di solidarietà: si tratta di strumenti utilizzati dalle imprese che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione

allo scopo di evitare i licenziamenti. I contributi figurativi sono riconosciuti sulla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della stipula di questi contratti. La contribuzione è riconosciuta per tutta la durata del contratto di solidarietà.

- Attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU): coloro che sono impiegati in lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità hanno diritto all'accredito dei contributi figurativi per tutto il periodo in cui svolgono tali attività.

- Calamità naturali: si tratta di un beneficio concesso a coloro che sono rimasti senza lavoro a seguito di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.). I contributi figurativi sono riconosciuti per i periodi durante i quali i disoccupati, residenti nei comuni colpiti, hanno riscosso le indennità speciali previste da appositi decreti ministeriali.

## **Il riscatto della laurea**

Anche alcuni periodi di studio possono essere utilizzati per contribuire alla propria pensione, riscattando i periodi di studi universitari in modo da poterli utilizzare nel calcolo del futuro assegno pensionistico.

Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un'università può essere oggi di cinque anni, senza contare eventuali altri corsi o master, è di tutta evidenza che poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile.

Infatti, a condizione che gli anni del corso di laurea non siano già coperti da altri contributi, ad esempio da lavoro, è possibile trasformarli in anni di contribuzione pagando una certa somma, chiedendone appunto il cosiddetto riscatto.

Si possono riscattare gli anni del corso legale di laurea, i diplomi universitari, quelli di specializzazione e i dottorati di ricerca. Se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all'estero. A particolari condizioni, è possibile riscattare anche i diplomi rilasciati dagli istituti di alta formazione artistica e musicale.

Il riscatto, inoltre, può riguardare tutto il periodo del corso di studio o solo parte di esso e si possono riscattare anche due o più corsi.

Questi anni di contribuzione andranno ad aggiungersi a quelli che deriveranno dalla successiva attività lavorativa, concorrendo a determinare l'ammontare della propria pensione.

Tra l'altro oggi, a differenza di qualche anno fa, è più facile riscattare la laurea, dal momento che può farlo anche chi non ha ancora intrapreso un lavoro, pagando un importo fisso per ogni anno. Il pagamento è rateizzabile fino a dieci anni e può essere detratto dalle tasse.

Il riscatto della laurea potrebbe quindi rappresentare il primo tassello nella costruzione del proprio futuro previdenziale.

## **La pensione complementare**

I sistemi previdenziali offrono ai lavoratori, oltre all'assicurazione obbligatoria che nasce dal rapporto di lavoro, la possibilità di aumentare la propria pensione partecipando volontariamente ai Fondi pensione.

Quando si lavora, una parte dello stipendio non viene data immediatamente al lavoratore, ma viene messa da parte. La somma che si accumula in questo modo viene data al lavoratore alla fine del lavoro e viene definita liquidazione.

Da qualche anno, il lavoratore può scegliere se versare questa somma ai Fondi pensione. Facendo questa scelta, egli al termine del lavoro, invece della liquidazione, avrà una pensione che si andrà ad aggiungere a quella che prenderà per i contributi obbligatori versati nel corso della vita lavorativa.

I Fondi pensione sono finanziati anche con il contributo dei datori di lavoro, ed i lavoratori possono scegliere di versare anche somme in più rispetto a quelle destinate alla liquidazione.

L'attività delle forme pensionistiche complementari è sottoposta al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip), sotto la vigilanza del ministero del Lavoro.

I Fondi pensione vengono creati in base ad accordi fra i lavoratori di determinate categorie; ad essi possono partecipare i lavoratori di quella

categoria o un determinato gruppo di essi, individuato in base al tipo di lavoro svolto o a criteri territoriali.

Esiste anche la possibilità di partecipare a fondi creati da banche o assicurazioni (si parla in questo caso di Fondi aperti, per differenziarli dai precedenti, detti Fondi chiusi). Ai Fondi aperti si può aderire anche individualmente.

È possibile, infine, per il lavoratore aderire ad un piano individuale pensionistico che, sostanzialmente, è una forma di risparmio individuale che ha le stesse finalità dei Fondi pensione.

I Fondi pensione rappresentano il secondo pilastro su cui può poggiare il futuro dei lavoratori quando raggiungeranno l'età della pensione, essendo il primo pilastro la pensione che si ottiene con i versamenti obbligatori.



# Quale pensione

## Pensione anticipata

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

### **1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se in possesso della seguente anzianità contributiva:

	uomini	donne
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

*\*Requisito da adeguare alla speranza di vita*

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa (requisito non applicabile ai Fondi esclusivi dell'AGO).

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso alla pensione rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità con-

tributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Tale riduzione percentuale non si applica a coloro che accedono alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data ed a quest'ultima data l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

La Legge di stabilità 2017 n. 232/2016 ha previsto l'esclusione, a regime, dell'applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla "riforma Fornero" (di cui all'articolo 24, comma 10, del D.L.n. 201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018.

## **2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996**

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

### **a) secondo i seguenti requisiti contributivi:**

	uomini	donne
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
dal 1° gennaio 2019	42 anni e 10 mesi*	41 anni e 10 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5. Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

**b) al compimento di 63 anni**, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico viene elevato a 63 anni e 7 mesi, in forza dell'incremento dovuto all'adeguamento della speranza di vita.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione effettiva è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

### **Pensione di vecchiaia**

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

- raggiunto l'età stabilita dalla legge;
- perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

#### **1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

- Requisito contributivo: a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima **pari a 20 anni**, costituita da contributi versati e accreditati a qualsiasi titolo.

- Requisito anagrafico: per l'accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

#### **a) lavoratrici dipendenti settore privato:**

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017	65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

## **b) lavoratori dipendenti settore privato:**

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019	66 anni e 7 mesi*

\*Requisito da adeguare alla speranza di vita

## **2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996**

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

**a)** in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1), se l'importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (c.d. importo soglia);

**b)** al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a prescindere dall'importo della pensione.

Per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita.

## **Assegno ordinario di invalidità**

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

### **1) Beneficiari**

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;

almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

## **Pensione di inabilità**

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono presentare domanda per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa.

L'assegno per l'assistenza personale e continuativa:

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa;
- viene concesso in misura ridotta, a coloro che fruiscono di analoga pre-

stazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa;

- non è reversibile ai superstiti.

### **1) Beneficiari**

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

### **2) Requisiti**

La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

E' richiesta:

- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

## Pensione ai superstiti

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).

### 1) Beneficiari

Hanno diritto:

- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all'assegno al mantenimento;

- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;

- i figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;

- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;

- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

## **2) Requisiti**

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 503/92);
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l'assegno ordinario di invalidità).

## **3) Indennità per morte**

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

## **4) Indennità una-tantum**

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.



# Quanto costa la pensione

## Calcolo della pensione

La pensione veniva calcolata, secondo il sistema retributivo moltiplicando la media delle retribuzioni degli ultimi anni per il numero di anni lavorati commisurati all'aliquota di rendimento, fissata al 2 per cento.

A partire dal gennaio 1996 è entrato in vigore il sistema contributivo, prima in maniera parziale, e poi sempre più pienamente.

Nel calcolo della pensione contributiva intervengono elementi che rendono praticamente impossibile fare una previsione certa dell'ammontare futuro della pensione. Infatti, la pensione viene calcolata sui contributi versati durante tutta la vita lavorativa, rivalutati periodicamente in relazione all'andamento dell'economia e dell'inflazione, ed è legata all'effettiva speranza di vita al momento del pensionamento. Tutti fattori, come si può facilmente intuire, difficilmente prevedibili quanto più si è lontani dal momento del pensionamento.

### 1) Criteri di calcolo

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità al 31/12/1995 (e per coloro che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo).

I sistemi retributivo e misto continuano a convivere per i soggetti iscritti al 31/12/1995.

Dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

### 2) Sistema contributivo

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio

1996 e per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

Ai fini del calcolo occorre:

- individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
- calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti; 20% per gli autonomi; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata);
- determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat;
- applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione.

### **3) Sistema retributivo**

Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva, è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retri-

buzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;

- l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite (per le pensioni con decorrenza nel 2012 di 44.161 euro annui) per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote:

**Quota A:** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi

**Quota B:** determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

#### **4) Sistema misto**

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo

le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

### **Ricongiunzione di contributi**

La ricongiunzione dei contributi permette a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione, allo scopo di ottenere un'asola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti, e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.

#### **1) Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti**

L'art. I della Legge n.29/1979 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni "alternative" quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ecc.) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici alternativi avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 1° luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente.

In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

## **2) Ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti**

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:

- nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invaldità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  - in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria predetta;
  - nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps;
- può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare.

L'interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulta iscritto all'atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Questo tipo di ricongiunzione è onerosa.

## **3) Domanda di ricongiunzione**

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:

- dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;

#### **4) Quanto costa**

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.

L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.

L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

#### **Totalizzazione dei periodi assicurativi**

La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l'unificazione dei periodi e l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

Dal 1° gennaio 2012 è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Sono interessati i lavoratori che hanno versato contributi in casse o fondi pensionistici diversi e che non vogliono, perché troppo onerosa, o non possono, perché non prevista dalle norme vigenti, richiedere la ricongiunzione dei contributi in un unico fondo di previdenza.

##### **1) Requisiti**

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un'unica pensione, i lavoratori iscritti:

- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- alle forme pensionistiche obbligatorie, agli appositi albi o elenchi gestiti dagli Enti previdenziali privatizzati;
- alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai superstiti per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

## **2) Esclusioni**

La totalizzazione non può essere richiesta se il lavoratore:

- è già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
- ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

La titolarità di pensione diretta a carico di una delle gestioni previdenziali in cui è stata versata contribuzione è causa ostativa anche se la richiesta di totalizzazione riguarda altre gestioni diverse da quella in cui stata concessa la prestazione.

## **3) Domanda**

Deve essere presentata, dal lavoratore o dal familiare superstite, all'ultimo Ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell'attività lavorativa.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli Enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri Enti interessati.

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all'Inps che ne effettuerà il pagamento.

#### **4) Importo della pensione**

Viene determinato in pro-quota da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare utili ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo

Nell'ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale pro quota viene calcolato con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione, vale a dire con il medesimo sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico nella sola gestione in cui era stato maturato il relativo diritto.

### **Cumulo gratuito**

La Legge di Stabilità 2013 n. 228/2012 per rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione dopo la riforma pensionistica Fornero del 6 dicembre 2011 n.201 ha previsto, accanto agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione onerosa, una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali.

Il cumulo consentiva di avere un'unica pensione, sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme d'assicurazione obbligatorie, esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

#### **1) Novità introdotta dalla Legge di stabilità 2017**



La Legge di Stabilità 2017 n.232/2016, nel confermare lo strumento del cumulo gratuito di diversi periodi assicurativi, ha allargato l'operatività dell'istituto finendo per metterlo su un piano di diretta concorrenza con la totalizzazione attraverso:

- la possibilità di ricorrere alla pensione anticipata in cumulo, ossia col raggiungimento dei previsti requisiti ordinari (oggi 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini) attraverso la sommatoria dei contributi accreditati in diverse gestioni;
- l'eliminazione del vincolo preclusivo di non avere maturato una pensione autonoma in una gestione interessata al cumulo nel momento in cui si matura il requisito dell'età pensionabile oppure dell'anzianità contributiva minima;
- l'estensione dell'applicabilità alle categorie professionali prima escluse.

## **2) Caratteristiche**

L'istituto, in estrema sintesi, continua a caratterizzarsi per le seguenti peculiarità specifiche:

- l'anzianità contributiva minima richiesta (per la pensione di vecchiaia o anticipata) è costituita dalla somma dei contributi non coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse;
- il requisito di accesso che si basa sul perfezionamento dei requisiti pensionistici ordinari, sia per la pensione di vecchiaia e dal 1° gennaio 2017 per quella anticipata;
- la misura della pensione può essere anche mista e cioè in parte retributiva, quando alcuni periodi ricadono prima del 1996, differentemente dalla totalizzazione che garantisce, in genere, la liquidazione di una pensione contributiva;
- il livello di anzianità contributiva precedente al 31 dicembre 1995 (meno o più di 18 anni) che decide sia la natura di vecchio o nuovo iscritto che la durata della quota retributiva (fino al 31.12.2011 per chi ha più di 18 anni ante 1996, oppure fino al 31.12.1995 per chi ne ha meno), è calcolato sommando contributi accreditati in diverse gestioni.

# Come arrivare prima alla pensione

## Lavori usuranti o rischiosi

La Legge di stabilità 2017 n. 232/2016 contiene alcune misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

In particolare nei confronti di questi lavoratori è previsto:

- che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);
- una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa.

### 1) Requisiti

Per l'accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:

a) ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (la Legge di stabilità 2017 n. 232/2016 ha previsto che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);

b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018);

c) in via transitoria, che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata.

## **APE**

### **1) Requisiti**

A decorrere dal 1 maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, la Legge di stabilità 2017 n. 232/2016 ha istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) che, di fatto, è un prestito concesso da un soggetto finanziatore e corrisposto a quote mensili per dodici mensilità ai lavoratori con età anagrafica minima di 63 anni, in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva di 20 anni;
- pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE);
- assenza di titolarità di un trattamento pensionistico diretto.

### **2) Quando si restituisce**

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

### **3) Domanda**

La domanda deve essere presentata all'INPS che deve verificare il possesso dei requisiti, certificare il diritto e comunicare al richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile.

Ottenuta dall'INPS la certificazione del diritto, il lavoratore deve presentare, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili (fatto salvo il diritto di recesso) e l'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono

determinate con successivo DPCM (l'importo si aggirerà probabilmente tra l'85 e il 95% della pensione netta futura), mentre la durata minima è di 6 mesi.

## **Ape sociale o agevolata**

La Legge di stabilità 2017 n.232/2016 ha previsto che il trattamento erogato al lavoratore corrisponda all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

### **1) Beneficiari**

Possono accedere all'APE sociale i soggetti con età anagrafica minima di 63 anni in possesso dei seguenti requisiti:

- che siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- che assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- che abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- che siano lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgano specifiche attività lavorative "gravose" da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

## **2) Esclusioni**

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

- mancata cessazione dell'attività lavorativa;
- titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);
- soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

## **Pensione anticipata quota 41**

### **1) Beneficiari**

La Legge di stabilità 2017 n.232/2016 ha previsto che le stesse categorie di lavoratori beneficiarie dell'Ape sociale, se precoci, vale a dire possedenti almeno 12 mesi di contributi da lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età ed iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996, possano richiedere il trattamento pensionistico con 41 anni di contributi senza alcuna penalizzazione (contro 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, previsti per la pensione anticipata ordinaria).

La riduzione opera a decorrere dal 1° maggio 2017.

Anche i lavoratori precoci dipendenti che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa lavori usuranti o rischiosi possono accedere alla quota 41. Tra questi sono inclusi:

- gli operai del settore edile e dell'industria estrattiva;
- i conciatori di pelle;
- i conduttori di convogli ferroviari;
- gli infermieri e gli ostetrici con lavoro organizzato in turni;
- i professori di scuola dell'infanzia.

## **Ape aziendale**

Ai lavoratori dipendenti in esubero, a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali, la Legge di stabilità 2017 n.232/2016 ha consentito una uscita volontaria dal lavoro in cambio di un trattamento pensionistico anticipato sostenuto, in termini di costi, dall'impresa.

### **1) Requisiti**

I requisiti per l'accesso all'APE aziendale sono gli stessi dell'APE volontaria (63 anni ed avere almeno 20 anni di contributi versati) solo che, a differenza di quest'ultima, i costi o parte di essi sono a carico dell'azienda.

I datori di lavoro del settore privato possono, con un accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale versando all'INPS, in un'unica soluzione, un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento.

Con questo meccanismo il lavoratore potrà contare su un assegno pensionistico più elevato al momento del raggiungimento dell'età pensionistica e tempi più brevi per la restituzione dell'anticipo pensionistico. La compensazione dei contributi potrà coprire da sei mesi ad un massimo di tre anni e sette mesi.

## **RITA**

La Legge di stabilità 2017 n.232/2016, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, ha introdotto la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA) a favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio.

## **Esodo ex art. 4 Legge Fornero (cd. isopensione)**

L'articolo 4 della Legge 92/2012 (Legge Fornero) prevede che, nell'am-

bito di accordi sindacali nei casi di eccedenza di personale, l'impresa che occupa mediamente più di 15 dipendenti possa incentivare l'esodo dei dipendenti in esubero a cui mancano al massimo 4 anni al raggiungimento della pensione (vecchiaia o anticipata), pagando una prestazione (l'assegno prende il nome di isopensione) pari all'assegno previdenziale pieno e versando i relativi contributi, il cui trattamento viene corrisposto direttamente dall'INPS, previa fideiussione bancaria stipulata dall'impresa.

### **1) Accordo sindacale**

In primo luogo è necessario un accordo sottoscritto dall'azienda con le Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale finalizzata alla gestione degli esuberi. Una volta sottoscritto l'accordo i lavoratori sono liberi o meno di aderire allo scivolo pensionistico (spesso, però, l'adesione viene incentivata dall'azienda).

L'accordo può essere raggiunto anche a composizione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991. In entrambi i casi le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto con le Organizzazioni sindacali dal quale risulti una situazione di eccedenza del personale, l'indicazione del numero dei lavoratori risultanti in esubero ed il termine entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

### **2) Domanda all'INPS**

L'accordo sindacale raggiunto deve essere presentato dal datore di lavoro all'Inps che deve validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte l'Istituto rilascia un prospetto contenente l'informazione relativa all'onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC.

L'accordo, quindi, acquista efficacia.

### **3) Cessazione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro dei lavoratori che hanno aderito al piano di esubero cessa secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'accordo stesso e

l'Istituto metterà in pagamento, dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l'assegno di esodo (l'isopensione).

#### **4) Assegno di esodo**

Al lavoratore spetta un assegno economico della durata massima di 4 anni che lo accompagnerà alla pensione.

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

L'assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all'importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno, in quanto carente della contribuzione correlata.

Sull'importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell'accesso alla prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.).

La prestazione, inoltre, non è reversibile: in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

La prestazione è soggetta, infine, a tassazione ordinaria.

#### **5) Modifiche successive**

Nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, nonché nel caso di incremento dell'aspettativa di vita superiore a quello previsto dalla tabella tecnica di accompagnamento al Decreto Legge n. 201/2011, a favore dei soggetti già titolari di prestazione, l'erogazione di quest'ultima proseguirà per l'ulteriore necessario periodo, fermo restando il limite dei 48



mesi, a carico del datore di lavoro, anche con l'eventuale rimodulazione dell'importo della garanzia fideiussoria.

## **6) Copertura contributiva**

Durante l'isopensione, a favore dei lavoratori interessati, viene versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, e per la determinazione della sua misura.

Il versamento di tale contribuzione consente al lavoratore di ottenere un assegno pensionistico pari a quanto avrebbe percepito continuando a lavorare per l'intero periodo di isopensione.

## **7) Differenze tra isopensione e APE aziendale**

L'art. 4 della Legge Fornero n.92/2012 si rivolge ad una platea di lavoratori più ampia, fino a 4 anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata, necessita di una procedura/accordo sindacale ed è accessibile solo ai dipendenti delle aziende con più di 15 dipendenti.

L'APE aziendale (pagata dall'azienda) è, invece, esercitabile a 3 anni e 7 mesi dal raggiungimento della pensione di vecchiaia, previo accordo individuale tra azienda e lavoratore, e consiste in un trattamento che quest'ultimo restituirà con la maturazione della pensione, mentre l'azienda incrementa il montante contributivo individuale maturato dal dipendente, versando all'INPS un contributo non inferiore a quello della retribuzione del lavoratore, contributo che deve essere effettuato in un'unica soluzione, al momento della richiesta dell'APE aziendale.

In estrema sintesi, l'impresa versa, in un'unica soluzione, i contributi che avrebbe dovuto pagare per il tempo che al dipendente manca al raggiungimento dell'età pensionabile, in modo che l'INPS corrisponda una pensione più elevata; il meccanismo dovrebbe consentire al lavoratore di ripagare le rate che devono essere in seguito versate per restituire l'APE.

L'APE aziendale ha, inoltre, condizioni e limiti diversi dall'art. 4 della Legge Fornero: il lavoratore deve maturare, come trattamento pensionistico, un assegno minimo non inferiore a 1,4 volte il trattamento mi-

nimo ed è accessibile anche ai dipendenti delle aziende con meno di 15 dipendenti, mentre l'isopensione della Legge 92/2012 riguarda solo aziende sopra questa soglia ed è esercitabile nell'ambito di un piano di esuberi, con specifica procedura sindacale.

Per quanto riguarda il trattamento, l'isopensione Fornero è più vantaggiosa: 13 mensilità annue (contro le 12 dell'APE), rapportate alla pensione maturata, mentre per l'APE l'entità dell'assegno dipende dalla scelta del lavoratore su quanta parte farsi corrispondere in anticipo.

L'isopensione non necessita di restituzione a rate della somma, mentre l'APE aziendale prevede 20 anni di rate (i versamenti contributivi delle imprese dovrebbero comunque compensare il trattamento ricevuto).

In estrema sintesi, in entrambi i casi l'impresa versa i contributi anche nel periodo in cui il lavoratore percepisce l'assegno che lo accompagna alla pensione, ma la pensione sarà più alta in caso di esodo Fornero poiché il lavoratore matura un trattamento pieno, mentre nel caso dell'APE dall'assegno è necessario togliere l'importo delle rate ventennali.

In conclusione, dal punto di vista economico, per il lavoratore dovrebbe essere più conveniente l'esodo pensionistico di cui all'art.4 della Legge Fornero che si rivolge a una platea più ristretta (non riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti), mentre per l'impresa comporterebbe minori costi l'APE aziendale.

### **Opzione donna**

La Legge di stabilità 2017 n.232/2016 ha esteso la pensione anticipata alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 se dipendenti e del 1957 se autonome, a condizione che abbiano maturato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015.

L'accesso al trattamento pensionistico, però, deve tenere conto dell'adeguamento alle speranze di vita, attualmente pari a sei mesi. Quindi, per le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre dell'anno, l'esercizio dell'Opzione Donna è possibile fino al 31 luglio 2016. L'ammontare è penalizzato dal metodo interamente contributivo e la decorrenza del

trattamento pensionistico è legata al trascorrere di un determinato tempo dal raggiungimento dei requisiti, che è di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome.

# INDICE

## PARTE GENERALE

Cos'è la pensione	pag.
Il rapporto assicurativo durante il lavoro	pag.
Il rapporto assicurativo quando non si lavora	pag.
Il riscatto della laurea	pag.
La pensione complementare	pag.

## QUALE PENSIONE

Pensione anticipata	pag.
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	pag.
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996	pag.
Pensione di vecchiaia	pag.
1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995	pag.
2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996	pag.
Assegno ordinario di invalidità	pag.
1) Beneficiari	pag.
Pensione di inabilità	pag.
1) Beneficiari	pag.
2) Requisiti	pag.
Pensione ai superstiti	pag.
1) Beneficiari	pag.
2) Requisiti	pag.
3) Indennità per morte	pag.
4) Indennità una-tantum	pag.

## QUANTO COSTA LA PENSIONE

Calcolo della pensione	pag.
1) Criteri di calcolo	pag.
2) Sistema contributivo	pag.
3) Sistema retributivo	pag.
4) Sistema misto	pag.
Ricongiunzione di contributi	pag.
1) Ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti	pag.
2) Ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti	pag.
3) Domanda di ricongiunzione	pag.
4) Quanto costa	pag.
Totalizzazione dei periodi assicurativi	pag.
1) Requisiti	pag.
2) Esclusioni	pag.
3) Domanda	pag.
4) Importo della pensione	pag.
Cumulo gratuito	pag.
1) Novità introdotta dalla Legge di stabilità 2017	pag.
2) Caratteristiche	

## COME ARRIVARE PRIMA ALLA PENSIONE

Lavori usuranti o rischiosi	pag.
1) Requisiti	pag.
APE	pag.
1) Requisiti	pag.
2) Quando si restituisce	pag.
3) Domanda	pag.
Ape sociale o agevolata	pag.
1) Beneficiari	pag.
2) Esclusioni	pag.

Pensione anticipata quota 4 I	pag.
1) Beneficiari	pag.
Ape aziendale	pag.
1) Requisiti	pag.
RITA	pag.
Esodo ex art. 4 Legge Fornero (cd. isopensione)	pag.
1) Accordo sindacale	pag.
2) Domanda all'INPS	pag.
3) Cessazione del rapporto di lavoro	pag.
4) Assegno di esodo	pag.
5) Modifiche successive	pag.
6) Copertura contributiva	pag.
7) Differenze tra isopensione e APE aziendale	pag.
Opzione donna	pag.



